

DECRETO DEL DIRIGENTE TECNICO DEL SETTORE "FITOSANITARIO E AGROMETEOROLOGIA, LABORATORI E QUALITÀ DELLE PRODUZIONI"

Oggetto: Settore FALQ – Prescrizioni fitosanitarie relative all'introduzione di imballaggi in legno non conformi che accompagnano una spedizione - provenienza Albania – Documento sanitario comune di Entrata CHEDPP.IT.2026.0027346 del 16/08/2026 - BCP Ancona Porto - Anno 2026

DECRETA

- la non conformità ai requisiti fitosanitari previsti per l'ingresso nel territorio della Repubblica italiana di n° 3 pallets in legno privi del marchio conforme alla noma FAO ISPM n° 15 e n° 3 pallets con marchio illeggibile, contenuti nella spedizione, identificata con Documento sanitario comune di entrata (CHED-PP) n° CHEDPP.IT.2026.0027346 del 16/08/2026, del peso lordo totale di kg 10.029 composta da peperoni freschi (*Capsicum annuum*) e sbarcata nel porto di Ancona trasportata su camion con cassone refrigerato, targa del mezzo AB 968 NT – rimorchio AMR 111;
- di ordinare a Salvatore Giorgi dell'agenzia G. Palama & C S.r.l., P. IVA n° 01017680727 – Via Sella 13, 70124 Bari, in qualità di responsabile del carico, che i pallets sopracitati, siano sottoposti alla misura ufficiale di rinvio al di fuori dell'UE verso il paese terzo di origine;
- che il rinvio dei pallets di cui al punto precedente venga eseguita entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla notifica del presente atto del rispetto di quanto previsto dalle procedure doganali;
- la trasmissione da parte dell'operatore responsabile della partita, Salvatore Giorgi dell'agenzia G. Palama & C S.r.l., P. IVA n° 01017680727 – Via Sella 13, 70124 Bari direttamente, senza ritardo, al Servizio Fitosanitario della Regione Marche - AMAP, la documentazione comprovante l'avvenuta applicazione della misura;
- di notificare il presente atto alla ditta G. Palama & C S.r.l., P. IVA n° 01017680727 – Via Sella 13, 70124 Bari e all'Ufficio delle dogane di Ancona;
- di nominare quale "Responsabile del Procedimento" ai sensi dell'art. 5 L.07.08.1990 n. 241, il Dott. Gianluca Ferroni;
- di pubblicare il presente per estratto sul sito www.norme.marche.it e sul sito istituzionale dell'Agenzia, www.amap.marche.it.

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lvo 2 febbraio 2021, n° 19 gli oneri derivanti dall'applicazione della suddetta misura fitosanitaria sono a carico della ditta importatrice.

Il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni previste nel presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 55, comma 15 del D. Lgs. n 19 del 02.02.2021, ovvero la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 6.000,00 euro.



Il destinatario delle misure del presente atto ha la facoltà di proporre ricorso giurisdizionale amministrativo nei modi stabiliti dalla legge.

Si attesta che il presente atto non comporta impegni di spesa.

Si attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

ALLEGATI
“Nessun allegato

